



## RIQUALIFICAZIONE GLOBALE (comma 344, articolo 1, Legge 296/2006)

### TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

La categoria degli interventi di “riqualificazione globale” comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici;
- interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi.

### Chi può accedere?

Tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’intero edificio.

I contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito<sup>1</sup>.

### Per quali edifici?

Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:

- “**esistenti**”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotati di “**impianto termico**”, così come definito dalla *faq* n. 9D sull’ecobonus<sup>2</sup>.

Se l’intervento avviene senza demolizione con ampliamento, **NON** è consentito far riferimento al comma 344, ma occorre riferirsi ai singoli commi 345, 346 e 347 e la detrazione spetta per le sole spese riguardanti la parte non ampliata.

### Entità del beneficio

Aliquota di detrazione: **65%** delle spese totali sostenute.

Limite massimo di detrazione ammissibile: **100.000 euro**.



## Requisiti tecnici dell'intervento

- L'intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai **limiti definiti dall'Allegato A del D.M. 11/03/2008** come modificato dal D.M. 26/01/2010<sup>3</sup>.
- **L'intervento deve essere relativo all'intero edificio.**
- **Nel caso di sostituzione del generatore di calore con un altro a biomassa**, oltre ai requisiti precedenti e ai requisiti tecnico-ambientali previsti per le caldaie a biomassa<sup>4</sup>, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E ed F **le chiusure apribili e assimilabili** (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, **devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza termica di cui alla tabella seguente** (cfr. tab. 4a, art. 4, lettera c, del D.P.R. 59/2009):

Valori di trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi W/ (m <sup>2</sup> K)			
Zona climatica	Dal 01/01/2006	Dal 01/01/2008	Dal 01/01/2010
A	5,5	5,0	4,6
B	4,0	3,6	3,0
C	3,3	3,0	2,6
D	3,1	2,8	2,4
E	2,8	2,4	2,2
F	2,4	2,2	2,0

Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



## Spese ammissibili

- Spese per interventi di **riqualificazione energetica** che incidono sulla prestazione energetica dell'intero edificio.
- **Prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni; direzione dei lavori etc.).
- **Opere provvisoriale e accessorie** strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (cfr. D.M. 19/02/2007, articolo 3)<sup>5</sup>.



## Documentazione necessaria

### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **“Scheda descrittiva dell'intervento”** entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere<sup>6</sup>, ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

1. DI TIPO TECNICO:
  - stampa originale della **“scheda descrittiva dell'intervento”**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
  - **asseverazione**, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 6 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra<sup>7</sup>;
  - copia dell'**Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)** di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
  - copia delle **relazioni tecniche** necessarie ai sensi dell'**art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i.**;
  - **schede tecniche** dei materiali e dei componenti edilizi e tecnologici impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
  - dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e libretto di impianto (se l'intervento riguarda l'impianto termico).
2. DI TIPO AMMINISTRATIVO:
  - **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
  - **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
  - **ricevute dei bonifici**<sup>8</sup> (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data



della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;

- **stampa della *e-mail* inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

**Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale**, si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016>).



**Note:**

<sup>1</sup> Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate su "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico": <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016>.

<sup>2</sup> La *faq* n. 9D sull'ecobonus può essere consultata all'indirizzo <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html>.

<sup>3</sup> Questa verifica deve essere eseguita con la metodologia prevista dal D.P.R. 59/2009.

<sup>4</sup> Il vademecum sui generatori a biomassa è disponibile all'indirizzo <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/caldaie-a-biomassa.html>.

<sup>5</sup> Il testo coordinato del D.M. 19/02/2007 con le modifiche del D.M. 07/04/2008 e del D.M. 06/08/2009 è consultabile all'indirizzo [https://www.energiaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/01/13/decreto\\_edifici\\_2008.pdf](https://www.energiaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/01/13/decreto_edifici_2008.pdf).

<sup>6</sup> La "scheda descrittiva dell'intervento" può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>).

<sup>7</sup> L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell'asseverazione.

<sup>8</sup> I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.